

## Stagione Sportiva 2005/2006

### COMUNICATO UFFICIALE N° 34 DEL 19 GENNAIO 2006

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

##### 1.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 109/A DELLA F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo del c.u. n. 109/A della F.I.G.C.:

Il Consiglio Federale

- preso atto della richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti tesa a regolamentare, per i soggetti partecipanti al Campionato Carnico, i termini relativi agli svincoli e i trasferimenti dei calciatori nonché alle domande di cambio di denominazione e di sede sociale e alle domande di fusioni di società;
- tenuto conto che lo svolgimento di detto Campionato in un periodo in cui è ferma l'attività ufficiale, impone la diversificazione delle date iniziali e finali di detti termini

delibera

di fissare i termini come segue:

##### **a) Calciatori tesserati a titolo temporaneo**

Il termine di scadenza di tale tipo di tesseramento viene prorogato fino al 30 ottobre 2006, con rientro automatico dei calciatori interessati alle Società di provenienza;

##### **b) Svincolo di calciatori tesserati quali "giovani"**

Per i calciatori "giovani", che abbiano compiuto il 15° anno di età, tesserati con vincolo annuale a favore delle Società che partecipano al Campionato Carnico 2005/2006, il termine del vincolo di tesseramento viene prorogato al 30 ottobre 2006;

##### **c) Svincolo per rinuncia (ex art.107 delle N.O.I.F.)**

Le liste di svincolo devono essere depositate da parte delle Società Carniche:

**da lunedì 30 gennaio 2006**

**a lunedì 27 febbraio 2006**

##### **d) Trasferimenti di calciatori nell'ambito di Società partecipanti al Campionato Carnico**

Il trasferimento di calciatori fra Società partecipanti al Campionato Carnico può avvenire:

**da mercoledì 1 marzo 2006**

**a venerdì 28 aprile 2006**

Le liste di trasferimento devono essere depositate o pervenire presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro i termini di trasferimento sopra stabiliti;

**e) Svincolo per la stipulazione di contratto da "professionista"**

I calciatori tesserati per Società Carniche, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, B, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento:

**da sabato 1° luglio 2006****a martedì 1° agosto 2006**

vale la data di deposito o del timbro postale (art. 113 delle N.O.I.F.)

**f) Domande di cambio di denominazione sociale, sede e fusioni:****da lunedì 30 gennaio 2006****a lunedì 27 febbraio 2006****PUBBLICATO IN ROMA 4 OTTOBRE 2005**

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro

**2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.****2.1) COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DELLA L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 73 della L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 126/A, della F.I.G.C., inerente la modifica all'art. 34 delle N.O.I.F..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2005**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

**COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno un adeguamento normativo all'art. 34 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

- Visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 34 delle N.O.I.F. secondo il testo di seguito riportato.

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE**

<b>VECCHIO TESTO</b> <b>Art. 34</b>	<b>NUOVO TESTO</b> <b>Art. 34</b>
<b>Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare</b>  1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.  2. Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno.	<b>Limiti di partecipazione dei calciatori alle Gare</b>  1. Invariato  2. Invariato

**3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell'art.3 dello Statuto federale, territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:**

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 7, comma 5, del C.G.S..

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

3. I calciatore "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., ~~quale organo federale ai sensi dell'art.3 dello Statuto federale~~, territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..

4. Invariato

**PUBBLICATO IN ROMA IL 12 DICEMBRE 2005**

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro

## **2.2) COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DELLA L.N.D.**

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 77 della L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 134/A, della F.I.G.C., inerente il tesseramento di calciatori extracomunitari per la stagione sportiva 2005/2006.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2005**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 134/A**

Il Consiglio Federale

- a) visti i commi 11 e 11 *bis* dell'art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l'altro del permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento;
- b) considerato che i Comitati Regionali della L.N.D., attraverso la medesima Lega, hanno manifestato che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono alcune difficoltà operative, determinate dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto a) e dalle limitazioni temporali poste ad alcuni permessi di soggiorno dalla legislazione nazionale;

- c) tenuto conto che l'attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2006 è già avviata nella sua fase conclusiva;
- d) tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall'Italia per l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza;
- e) considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2006, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2006;
- f) ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, anche per la corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa essere consentito a condizione che venga presentato un permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio 2006;
- g) visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

per la stagione 2005-2006, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis dell'art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2006.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 DICEMBRE 2005

IL SEGRETARIO  
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE  
Franco Carraro

**2.3) CIRCOLARE N. 15 DELLA L.N.D.**

Ai fini della realizzazione di un puntuale e sistematico aggiornamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I. e alla luce di segnalazioni giunte da alcuni Comitati Regionali, la Lega Nazionale Dilettanti – d'intesa con la F.I.G.C. – ha definito una linea operativa che disciplini gli aspetti gestionali del soprarichiamato sistema di aggiornamento.

In particolare, i Comitati e le Divisioni avranno l'obbligo di tenere una continua revisione dell'archivio delle rispettive Società, al fine di realizzare una completa anagrafe dei dati, nonché una maggiore tempestività nell'erogazione dei medesimi, ove non vi abbiano già provveduto prima della pubblicazione della presente Circolare.

Al fine di raggiungere gli scopi predetti, la procedura consisterà di due parti principali:

1. I Comitati e le Divisioni avranno cura di confrontare costantemente i dati contenuti nelle anagrafi delle proprie Società con quelli degli schedari di censimento, segnatamente per quanto attiene a:

- nome del Legale Rappresentante;
- codice fiscale o partita IVA;
- natura giuridica;
- indirizzo della sede sociale;
- indirizzo per la corrispondenza.

La trasmissione dei dati dai livelli periferici al livello centrale dovrà essere effettuata dai Comitati e dalle Divisioni in via informatica, attraverso il sistema AS 400, al quale dovranno essere inviati mediante un trasferimento di file aggiornati con cadenza almeno settimanale, approntando altresì periodicamente tutti gli indicatori e le misure ritenuti più opportuni per la valutazione dei servizi di aggiornamento effettuati.

2. Dopo la realizzazione degli aggiornamenti con le modalità di cui al precedente punto, nella fase transitoria che precede l'attivazione della rete informativa presso il C.O.N.I., la F.I.G.C. provvederà a comunicare in via informatica ai competenti Uffici del C.O.N.I. l'elenco degli adeguamenti pervenuti, ai fini degli adempimenti previsti dalla legge in ordine all'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Tale sistema consentirà ai Comitati e alle Divisioni di curare il coordinamento dei servizi di aggiornamento, permettendo contestualmente al sistema informatico centrale della F.I.G.C. di assicurare la continuità delle informazioni centralizzate, nonché di concentrare presso di sé i dati acquisiti dai sistemi intermedi dei Comitati e delle Divisioni, che a loro volta li acquisiscono dalle segnalazioni delle Società aderenti.

Si invitano i Comitati e le Divisioni a voler prendere buona nota della presente Circolare, dandone puntuale informativa alle Società mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 DICEMBRE 2005

IL SEGRETARIO  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Carlo Tavecchio)

#### **2.4) CIRCOLARE N. 17 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 17 della L.N.D.:

Oggetto : Legge Finanziaria 2006 – Esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche

Con il maxi-emendamento introdotto dal Governo nella Finanziaria 2006, approvata dalla Camera dei Deputati il giorno 20 dicembre e prossima ad essere varata definitivamente dal Senato, è stata finalmente risolta, con il comma 129 dell'art. 1, la questione relativa all'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Come è noto, infatti, con la precedente Finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) venne introdotto, all'art. 1, il comma 470 che prevedeva l'inserimento del comma 11-bis all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così formulato: " Per i soggetti di cui al comma 1 (dell'art. 90) la pubblicità, in qualunque modo realizzata, negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato".

La disposizione, ancorché la *ratio legis* fosse, senza alcun dubbio, quella di esonerare tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche dall'imposta sulla pubblicità per la pubblicità realizzata negli stadi con capienza inferiore a tremila posti, venne disapplicata da alcuni enti locali stante la poca chiarezza della norma stessa che, peraltro, richiamava erroneamente il D.P.R. n. 640 del 26 settembre 1972, concernente l'imposta sugli spettacoli.

L'incertezza interpretativa ha continuato a sussistere malgrado una successiva norma, recata dall'art. 7-octies, comma 2 della legge 43/2005, abbia fatto esplicito riferimento all'imposta sulla pubblicità, cosicché, stante l'insistenza delle amministrazioni destinatarie del tributo nel non ritenere corretta la norma stessa, si è reso necessario un radicale e definitivo intervento legislativo, **tenacemente perseguito e voluto dalla Lega Nazionale Dilettanti**, che con il comma 129 dell'art. 1 della Finanziaria 2006 ha, finalmente, coronato le aspettative del mondo sportivo dilettantistico.

Il comma 129 dell'art. 1 della Finanziaria 2006 stabilisce testualmente che: "*La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*".

E' importante sottolineare che la norma riveste carattere di interpretazione autentica della precedente disposizione recata dall'art. 1, comma 470 della Finanziaria 2005 e che, pertanto, l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità si applica a far tempo dal 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 30 dicembre 2004

Pertanto, come già questa Lega, con Circolare n. 10 del 13 ottobre 2005, aveva provveduto a portare il proprio positivo punto di vista sulla controversa questione a conoscenza delle società e delle associazioni dipendenti, la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, rivolta all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità.

Infine, stante la valenza della norma a far tempo dal 1° gennaio 2005, si sottolinea l'opportunità per le associazioni e società sportive dilettantistiche che avessero eventualmente corrisposto il tributo, di richiedere all'ente locale destinatario del tributo medesimo, il rimborso dell'importo indebitamente incamerato.

IL PRESIDENTE  
(Carlo Tavecchio)

## **2.5) CIRCOLARE N. 17 DELLA L.N.D.**

Si trascrive qui di seguito quanto pubblicato con la Circolare N. 18 della L.N.D. relativamente alla Circolare della FIFA del 21.12.2005 inerente la disputa di gare internazionali.

Gare inter-club e inter-leghe.

L'art. 76, par. 3, dello Statuto FIFA, stabilisce che le federazioni o le loro società affiliate non possano giocare delle gare sul territorio di un'altra federazione senza il consenso di quest'ultima.

E' successo invece, in quest'ultimi tempi, che tali gare siano state giocate senza permesso comportando, a volte, anche problemi di sicurezza.

Ricordiamo che tutte le federazioni sono obbligate a rispettare le norme. Debbono chiedere il permesso alla federazione territoriale competente, che deve garantire l'osservanza delle norme di sicurezza.

E' bene, inoltre, che sia chiaramente indicato l'organizzatore di queste partite, che deve essere in possesso dei requisiti necessari: capacità organizzativa dal punto di vista economico e potere di controllo.

Ulteriori dettagli potrete trovarli sul Codice Disciplinare della FIFA, all'art. 70.

Contiamo sulla Vostra collaborazione.

Urs Linsi  
Segretario Generale

## **2.6) CIRCOLARE N. 19 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 19 della L.N.D. riportante il testo della Circolare n.1-2006 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 10 gennaio 2006, prot. N. 60.23.**

Oggetto: Legge Finanziaria 2006 e Collegato -

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Finanziaria 2006 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - S.O. n. 211/L, consta di un unico articolo suddiviso in 612 commi ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2006; la legge è stata preceduta dal «Collegato» di cui al D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, pubblicata nel S.O. n. 195/L alla G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005.

Si riportano sinteticamente le disposizioni di maggiore interesse.

*A- Collegato alla Finanziaria - D.L. n. 203/2005 convertito in legge n. 248 del 2 dicembre 2005 -*

Art. 1 - E' incentivata la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale con il riconoscimento al Comune steso di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo a seguito dell'intervento del Comune che abbia contribuito all'accertamento.

Art. 5-bis - Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore ad un ventesimo (*in precedenza un decimo*) del valore stesso.

Art. 5-ter - Il periodo minimo di ammortamento degli immobili acquisiti in «leasing immobiliare» è stabilito in 15 anni anziché in 8, come previsto fino ad oggi.

Art. 7 - Viene stabilita l'esenzione dall'ICI per gli immobili gestiti da enti non commerciali destinati, tra l'altro, allo svolgimento di particolari attività, tra cui quelle **sportive**, anche se l'attività svolta è quella commerciale. La disposizione modifica la precedente normativa

e, pertanto, l'esenzione si applica a prescindere dalla natura commerciale dell'attività svolta nell'immobile, essendo sufficiente il requisito della natura dell'ente. Ne consegue che, ad esempio, un'associazione sportiva - ente non commerciale - potrà godere dell'esenzione ICI su un immobile anche se nello stesso immobile svolge un'attività commerciale. La norma è stata, però, resa, di fatto, irretroattiva dal comma 133 della Finanziaria 2006 disponendosi la non restituzione di imposte eventualmente pagate prime del 1° gennaio 2006.

*B- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Finanziaria 2006*

Commi da 52 a 64 - E' stata stabilita la riduzione del 10 per cento, rispetto al 2005, delle indennità e dei compensi spettanti ai membri del Parlamento nazionale ed europeo, ai sindaci, ai presidenti di provincia e regione ed ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, nonché ai componenti delle altre strutture e organismi, ed ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Sono, inoltre, previsti tagli alle consulenze, alle spese di rappresentanza, ai contratti pubblici ed alle auto «blu».

Comma 101 - Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008. è autorizzata la spesa annua di 15 milioni di euro per 15 anni a favore degli enti locali organizzatori.

Comma 121 - Sono state prorogate per l'anno 2006 le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio. La quota deducibile in dieci anni degli importi a carico del contribuente per le spese sostenute nel 2006, fino ad un massimo di 48.000 euro, sale dal 36 al 41% mentre torna ad essere del 20% l'aliquota IVA che prima era agevolata (10%).

Comma 125 - E' prorogata al 31 dicembre 2006 l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture. Tuttavia, limitatamente all'acquisto, all'importazione ed all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili degli stessi beni, l'indetraibilità è ridotta dal 90 all'85%.

Comma 128 - Con interpretazione autentica è stato chiarito che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle società e associazioni sportive dilettantistiche all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dalla relativa imposta di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Comma 133 - Con riferimento all'art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 203/2005 che ha introdotto l'esenzione dall'ICI per gli immobili di proprietà degli enti non commerciali anche se adibiti ad attività commerciali (*vedasi precedente punto A*), è stato stabilito che non si fa luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta relativamente all'ICI eventualmente pagata prima della 1° gennaio 2006.

Comma 137 - Dal 1° gennaio 2006 in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro, non si esegue il versamento o il rimborso del credito d'imposta.

Commi 331-333 - Per ogni figlio nato o adottato negli anni 2005 e 2006 è concesso un assegno di 1000 euro sempre che il nucleo familiare abbia un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000.

Comma 335 - Per il 2005 le spese documentate, sostenute per il pagamento delle rette degli asili nido per un importo non superiore a 632 euro per ogni figlio, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19%.

Comma 336 - Per l'anno 2006 è istituito un fondo di 10 milioni di euro per la concessione di garanzia relativamente alla contrazione di mutui per l'acquisto della prima casa da parte di giovani, lavoratori subordinati o con contratto di lavoro a tempo determinato, di età non superiore a 35 anni e con reddito complessivo annuo inferiore a 40.000 euro.

Comma 337 - Per l'anno 2006 i contribuenti possono destinare una quota dell'IRPEF pari al 5 per mille da destinare, a scelta del contribuente stesso, alle finalità di volontariato e a sostegno di Onlus nonché a I finanziamento della ricerca sanitaria e delle attività sociali svolte dal comune di residenza.

Commi 343-345- E' istituito un apposito fondo per risarcire i danni sofferti dai risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Al beneficio sono ammessi anche i risparmiatori che hanno riportato danni in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

Comma 361 - A favore delle imprese è prevista una riduzione dell'1% dell'obbligo di versamento dei contributi sociali.

Comma 390 - L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto la vendita di veicoli è effettuata gratuitamente nel Comune di residenza, nelle cancellerie presso gli uffici giudiziari, al PRA o dai titolari delle agenzie autorizzate.

Comma 466 - E' istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito d'impresa e dagli esercenti arti o professioni nella misura del 25%. L'addizionale si applica sulla parte di reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi.

Comma 467 - Sui corrispettivi per la ricezione di programmi di contenuto pornografico viene soppressa l'aliquota agevolata IVA del 4%.

Commi 469-479 - Viene concessa la possibilità per le imprese di rivalutare i beni posseduti al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, nel bilancio dell'esercizio successivo. Possono avvalersi del beneficio le società di capitali e le società di persone previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12% per i beni ammortizzabili ed al 6% per quelli non ammortizzabili. L'ammortamento del bene sul costo rivalutato è, però, consentito a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è operata la rivalutazione. E', poi, possibile affrancare la riserva, con pagamento in tre rate annuali, senza interessi, di una somma pari al 7% del relativo importo.

Comma 496 - In caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, le plusvalenze realizzate, anziché concorrere alla determinazione del reddito complessivo come redditi diversi con tassazione ordinaria, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Comma 497 - Ai fini dell'imposta di registro, per le sole cessioni tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, di immobili ad uso abitativo, la base imponibile, su richiesta della parte acquirente, è costituita dal valore catastale dell'immobile stesso, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto e gli onorari notarili sono ridotti del 20%.

Comma 499 e segg.- Viene introdotta la «programmazione fiscale». Trattasi di un concordato preventivo che ha valore per il triennio 2006-2008 con relativa proposta per sanare i redditi del 2003 e 2004. L'amministrazione finanziaria proporrà, entro il prossimo 16 ottobre, una proposta al contribuente che potrà evitare accertamenti e verifiche pagando un'imposta sostitutiva sui maggiori redditi pari al 23% ( o il 28% ).

Comma 521 - A modifica dell'art. 5-bis, comma 1 del D.L. n. 203/2005 (vedere punto A), le quote di ammortamento del valore di avviamento sono deducibili in 18 annualità anziché in 20.

## **2.7) CIRCOLARE N. 20 DELLA L.N.D.**

### **Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 20 della L.N.D.**

Oggetto: Finanziaria 2006 - Disposizioni fiscali per le società sportive dilettantistiche-

Si fa riferimento alla Circolare n. – 2006 del 10 gennaio u.s., prot. n. 60.23 della F.I.G.C., concernente “Legge Finanziaria 2006 e Collegato”, per richiamare l'attenzione delle associazioni e delle società sportive su alcune delle disposizioni di cui all'oggetto che interessano in particolare il calcio dilettantistico.

1)- L'art. 7 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005 (cd. “Collegato”), ha introdotto una novità nel campo della tassazione ai fini ICI, **escludendo dal tributo gli immobili gestiti dagli enti non commerciali**, tra i quali sono, tra l'altro, da ricondurre le **associazioni sportive, ancorché gli immobili stessi siano adibiti ad attività commerciali**. La norma, modificando la precedente disciplina, che prevedeva l'esenzione soltanto per gli immobili adibiti ad attività istituzionali, ammette al beneficio l'immobile a prescindere dalla natura dell'attività che vi viene svolta, essendo necessario soltanto il requisito soggettivo e, cioè, che il proprietario dell'immobile sia un ente non commerciale.

Ad esempio, se un'associazione sportiva dilettantistica gestisce una palestra incamerando corrispettivi (attività commerciale), gode dell'esenzione dall'ICI sull'immobile adibito a palestra.

Con la Finanziaria 2006, al comma 133 dell'art. 1, è stato, però, sancito che non si fa luogo ad imposte eventualmente pagate prima del 1° gennaio 2006.

2) - Il comma 128 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), ha definitivamente risolto il problema relativo **all'esenzione dall'imposta sulla pubblicità** che, a causa della non felice formulazione delle norme precedenti, aveva sollevato non poche perplessità e un nutrito contenzioso.

La norma, **tenacemente perseguita dalla Lega Nazionale Dilettanti**, ha finalmente chiarito in maniera inequivocabile che la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dalla relativa imposta.

La disposizione riveste carattere di **interpretazione autentica** della precedente norma, formulata in modo inesatto, recata dall'art.1, comma 470 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, in vigore dal 1° gennaio 2005 ed è da tale data che occorre fare riferimento ai fini dell'esenzione.

Pertanto, le società che avessero corrisposto il tributo per l'anno 2005, possono richiedere **il rimborso dell'imposta indebitamente versata**.

3) - Il precedente comma 125 della Finanziaria 2006, nel prorogare al 31 dicembre 2006 l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto e l'acquisizione mediante, tra l'altro, **contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili delle auto**, ha, tuttavia, **umentato dal 10 al 15%** la detrazione dell'imposta stessa.

Continua, invece, ad essere totalmente indetraibile l'IVA sui carburanti, lubrificanti, manutenzioni e riparazioni.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2006 - e, quindi, per le operazioni di competenza dell'anno 2006 - l'IVA sulle predette operazioni, è detraibile nella misura del 15% anziché del 10%.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## 2.8) CARIGE ASSICURAZIONE

### NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO

Trascriviamo qui di seguito il promemoria relativo alle norme da seguire in caso di infortunio

La denuncia del sinistro deve essere effettuata dall'Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi causa, telefonicamente o via posta, entro 30 giorni dalla data dell'infortunio. In caso di sinistro mortale, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. Trascorsi tali termine, l'assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all'indennizzo.

### La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione della denuncia.

Contattare entro 30 giorni dal giorno dell'infortunio il **Numero Verde 800.90.34.07** per ottenere il numero di sinistro e il n. di dossier che dovranno essere riportato nel Modello di Denuncia Sinistro. Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro, debitamente compilato e sottoscritto, riportante anche la sottoscrizione dal Presidente della Società Sportiva, con allegata la documentazione medica relativa all'infortunio, a:

**CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.**  
**c/o INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A.**  
**VIA ANTONIO SALANDRA, 18 - 00187 ROMA**

Le eventuali successive comunicazioni da parte del centro liquidazione sinistri, verranno inviate al **numero di fax o all'indirizzo e-mail indicati, ove presenti, nel Modulo di Denuncia Sinistro.**

L'invio della documentazione dell'infortunio potrà avvenire, in unica soluzione, a guarigione clinica ultimata, attestata da idoneo Certificato Medico di Guarigione, entro un anno dalla data della denuncia. Qualora lo si desidera, si potrà anticipare il solo Modulo di denuncia Sinistro debitamente compilato al **n° di fax 06.48.17.974**.

**Nel caso in cui l'infortunio non si concluda entro un anno dalla data della denuncia, resta a carico dell'assicurato/beneficiario l'onere di inviare una comunicazione al centro liquidazione sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice civile.**

La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo al ricevimento del Certificato di Guarigione unitamente ai documenti sotto indicati (se previsti nella copertura assicurativa per il settore di appartenenza tessera calciatore o tecnico/tessera dirigente):

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);
2. Certificato di pronto soccorso (qualora presente in originale);
3. fatture, notule, ricevute di spese mediche (in originale);
4. copia conforme della cartella clinica (ove presente in originale);
5. Certificato Medico di Guarigione (in originale);
6. Referti degli esami diagnostici. Come ad esempio quelli radiografici (con esclusione delle radiografie stesse), ecografici, analisi, risonanza magnetica, ecc. (ove presenti in originale);
7. fotocopia della tessera LND.

Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario allegare il referto arbitrale attestante l'infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza in cui sia fatta menzione dell'infortunio.

**N.B.:** L'Infortunato/assicurato con Tessera LND, o chi ne fa le veci o l'avente causa, sono gli unici ad avere diritto all'eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad avere l'onere di ottemperare all'obbligo di denuncia del sinistro.

Le informazioni sullo stato del sinistro verranno fornite dal Call-Center solo dopo il ricevimento del certificato di guarigione.

**IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI - in itinere,** è necessario specificare l'ora di accadimento del sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l'ora dove veniva svolta l'attività sportiva.

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO:**

1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);
2. Fotocopia tessera LND;
3. Certificato di morte (in originale);
4. Stato di famiglia (in originale);
5. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini successori;
6. Certificato di idoneità alla pratica sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi gravi previsti dalla polizza infortuni;
7. Verbale delle Autorità intervenute;
8. Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che hanno provocato il decesso;
9. Eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto;
10. Copia del rapporto di gara se l'infortunio è avvenuto durante una competizione.

**ATTENZIONE:** la polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio.

È possibile visionare il testo di polizza completo sul sito internet [www.carigeassicurazioni.it/Ind](http://www.carigeassicurazioni.it/Ind)

**2.9) AFFILIAZIONI-FUSIONI-SCISSIONI-CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE- CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006**

Trascriviamo qui di seguito la comunicazione della L.N.D. relativa all'oggetto:

**1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.**

In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 15 delle N.O.I.F.

**2. FUSIONI**

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente;
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione del Presidente Federale;**
- le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, comma 7 delle N.O.I.F.

### **3. SCISSIONI**

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo), con indicazione del nuovo numero di codice, da inserirsi da parte del Comitato interessato;
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.

In particolare si richiama l'attenzione:

- la delibera delle Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione del Presidente Federale;**
- le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, comma 7 delle N.O.I.F.

### **4. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo e statuto sociale;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale della Società;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente.

### **5. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE**

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cf. modifica art. 18 N.O.I.F. come da CU della F.I.G.C. N. 163/A del 30 aprile 2004). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4.

## **6. CAMBI DI SEDE SOCIALE**

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. modifica art. 18 N.O.I.F. come da CU della F.I.G.C. N. 163/A del 30 aprile 2004). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4.

### **2.10) COMUNICATO UFFICIALE N. 93 DELLA L.N.D.**

Si riporta stralcio di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 93 della L.N.D. :

#### **VARIAZIONI DI TESSERAMENTO**

##### **Calciatori "non professionisti"**

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

**da venerdì 1° luglio a venerdì 31 marzo 2006 (ore 13.00)**

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

### **2.11) PROROGA VALIDITA' TESSERE F.I.G.C.**

Si rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che l'Agenzia delle Entrate ha concesso la proroga della validità delle tessere F.I.G.C. 2005 fino al 30 aprile 2006.

## **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **Segreteria**

#### **RINGRAZIAMENTO**

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il personale, nell'impossibilità di farlo singolarmente, ringraziano tutte le Società e tutti coloro che hanno voluto esprimere il loro augurio in occasione delle passate festività. A tutti gli addetti ai lavori un Buon 2006 pieno di cose belle.

### **3.1) DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale del F.V.G., costituita dal cav. Alberto DE COLLE, Presidente, sig. Andrea DEL VECCHIO, f.f. Segretario e dall'avv. Silvio FRANCESCHINIS, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del rappresentante dell'A.I.A., sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 27 ottobre 2005 ha assunto la seguente decisione:

#### **RICORSO DELL'A.S.D. OVARESE AVVERSO SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE TIMEUS RENZO NONCHE' AVVERSO L'AMMENDA DI € 50,00.- A CARICO DELLA MEDESIMA SOCIETA', COMMUNATE DAL G.S. DEL COMITATO LOCALE DI TOLMEZZO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 19.10.2005**

La Commissione,

- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Ovarese - Trasaghis del 16.10.2005, valida per il Campionato Carnico di 2<sup>a</sup> Cat.;
- Visto il provvedimento, pubblicato il 19.10.2005 sul C.U. n° 25 del Comitato Locale di Tolmezzo, con cui il G.S. squalificava per tre giornate effettive di gara il giocatore Sig. Timeus Renzo della Società Ovarese nonché comminava € 50,00- di ammenda alla medesima Società;
- Letto il ricorso della A.S.D. Ovarese avverso i provvedimenti disciplinari a carico del proprio giocatore e della Società che con toni garbati ripercorre la vicenda chiedendo infine una riduzione della squalifica del giocatore nonché dell'ammenda comminata alla Società;
- Precisato che, ai sensi dell'art. 41, comma 3, lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva non sono impugnabili in alcuna sede i "provvedimenti pecuniari non superiori ad € 50,00- per le Società partecipanti ai Campionati di Seconda e Terza Categoria, Juniores Regionale e Provinciale, Provinciali del Calcio a Cinque e Calcio Femminile nonché per le Società partecipanti ai Campionati del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica";

- Ritenuto, altresì, che, il comportamento del giocatore debba essere adeguatamente sanzionato ma di considerare sufficientemente afflittiva una squalifica più contenuta;

P.Q.M.

- In parziale accoglimento del ricorso presentato dalla A.S.D. Ovarese, riduce a due giornate effettive di gara la squalifica a carico del giocatore Timeus Renzo;
- respinge il ricorso in merito alla richiesta di riduzione della ammenda di € 50,00-;
- ordina, in virtù del parziale accoglimento del ricorso, la restituzione della tassa reclamo.

### **3.2) CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORI DI BASE TOLMEZZO 06/03/2006 – 08/04/2006**

Si comunica che il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Settore Tecnico della F.I.G.C, organizza un Corso per l'Abilitazione ad "Allenatore di Base", che si terrà a **Tolmezzo dal 06/03/2006 al 08/04/2006.**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale trasmettiamo il Bando di Concorso.

Il bando è a disposizione anche presso il Comitato Regionale e presso i Comitati Provinciali e Locali.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 21.02.2006.

### **3.3) COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'**

Riteniamo opportuno ricordare alle Società che per tutta l'eventuale attività che intendessero svolgere all'infuori di quella regolarmente programmata dalla Federcalcio Regionale, anche attraverso le dipendenze Provinciali e Locali, devono attivarsi nel richiedere la prevista autorizzazione.

Pertanto, per la disputa di Amichevoli, Tornei e, comunque, per qualsivoglia attività diversa da quella normalmente prevista e programmata dagli Organi Federali è necessaria l'autorizzazione della Federazione, con conseguente applicazione delle Norme Federali circa lo svolgimento delle gare stesse.

Tutto ciò affinché le Società possano svolgere l'attività con le tutele previste dai Regolamenti in vigore.

Si precisa inoltre che per la direzione delle gare extra programmazione federale si deve richiedere, alla Lega o Divisione di competenza, la nomina del Direttore o Direttori di gara da parte della Società militante nella Categoria superiore.

E' opportuno comunque controllare, in qualsivoglia circostanza, l'appartenenza dell'arbitro o degli arbitri all'organico federale.

Inoltre, si ritiene opportuno segnalare, che formare rappresentative con giocatori di provenienza di squadre diverse è competenza della sola Federazione. Ciò non può essere messo in atto da soggetti diversi, pena l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle Norme vigenti.

L'uniformità dei comportamenti nell'applicare le Norme, oltre alla tutela prevista dai Regolamenti, è indice di serietà e crescita del nostro movimento. Conoscere ed applicare le regole porterà ad evitare quegli errori che sono forieri di tanti fastidi per i Dirigenti delle nostre Società.

### **3.4) STRISCIONI ENEL "PROGETTO LEALTA' NELLO SPORT"**

Essendosi modificata la partnership tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'ENEL, non è più prevista la sponsorizzazione che prevedeva l'affissione degli striscioni Enel a bordo campo.

Per quanto sopra si invitano le Società a voler rimuovere tali striscioni.

## **4. CAMPIONATO CARNICO 2005/2006**

### **4.1) TESSERAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI**

In riferimento all'elenco dei calciatori svincolati per decadenza del tesseramento (Art. 32 N.O.I.F.) pubblicato sul c.u. n. 31 del 02.12.2005 si specifica che tale elenco riporta **ESCLUSIVAMENTE** i nominativi dei giocatori che hanno presentato la richiesta nella corrente stagione sportiva.

Si sottolinea che il tesseramento dei giocatori così svincolati, ha validità annuale, e nel caso si ritesserono per qualsiasi società, saranno svincolati d'ufficio all'inizio della prossima stagione sportiva, così come avvenuto per coloro che hanno ottenuto tale svincolo nella scorsa stagione sportiva, **E CHE, RITESSERATI, SONO STATI AUTOMATICAMENTE SVINCOLATI** all'inizio della presente stagione.

Tali calciatori, **DEVONO SOTTOSCRIVERE UN AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE TESSERAMENTO, OGNI INIZIO DI STAGIONE ANCHE SE CONTINUANO A SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA STESSA SOCIETA'.**

### **4.2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE CAMP. CARNICO 2004/2005**

#### **Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva**

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Società</b>	<b>da scontare</b>	<b>C.U.</b>
TACH MATTEO	ARDITA	Sq. fino al 28/02/2006	21
TIMEUS RENZO	OVARESE	2	25
MANENTE ADRIANO	TRASAGHIS	2	25
DELL'OSTE LUCA	RAVASCLETTO	2	25
SELENATI NICOLA	SAPPADA	2	25
BUTTOLO ALESSIO	VAL RESIA	1	24
AGOSTINIS ROBERTO	REAL I.C.	1	25
CANDIDO DANIELE	RIGOLATO	1	25
CANDONI GIANNI	FUS-CA	1	25
CIMENTI MARCO	FUS-CA	1	25
CORADAZZI RUDI	LA DELIZIA	1	25
CRAGNOLINI LUCIO	TRASAGHIS	1	25
D'AGOSTINA MICHELE	MALBORGHETTO	1	25
DE CRISTOFANO CARLO	LAUCO	1	25
DI CENTA GIORGIO	ARTA TERME	1	25
FADI DENIS	RIGOLATO	1	25
FARINATI ANDREA	ARTA TERME	1	25
FLOCCO PIERINO	VAL DEL LAGO	1	25
GREGORUTTI MICHELE	MALBORGHETTO	1	25
PILLER DANIELE	SAPPADA	1	25
QUINZ DIEGO	SAPPADA	1	25
ROI STEFANO	MOBILIERI	1	25
SPESSOT MARCO	TRASAGHIS	1	25
STEFANI PIERLUIGI	EDERA	1	25
TOMAT CARLO	FUS-CA	1	25
PONTIL CESTE NICOLA	S. PIETRO	1	26
CUCCHIARO FABIO	VAL DEL LAGO	1	26

### **4.3) TERMINE ISCRIZIONI E RELATIVE TASSE**

Il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia, in osservanza a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della L.N.D., ha deliberato che all'atto di iscrizione al Campionato di competenza, le Società devono versare, in un'unica soluzione, una tassa forfetaria di iscrizione, una tassa associativa, una cauzione ed anticipo assicurativo calciatori.

Si precisa che l'aumento rispetto alla stagione precedente, è dovuto esclusivamente all'anticipo spese assicurazione calciatori.

Le tasse relative all'iscrizione sono le seguenti:

**GIRONI DI 1°, 2° E 3° CATEGORIA DEL CAMPIONATO CARNICO**

- Tassa forfetaria partecipazione al Campionato stabilita dalla L.N.D.	€	250,00
- Tassa associativa alla L.N.D.	€	155,00
- Cauzione partecipazione al Campionato	€	620,00
- Anticipo spese assicurazione Calciatori	€	<u>705,00</u>
Totale	€	1.730,00

Le sopracitate tasse, dovranno essere interamente versate all'atto dell'iscrizione al **Comitato Regionale F.V.G.** della **F.I.G.C.**, tramite assegno circolare non trasferibile che dovrà pervenire entro e non oltre il 3 marzo 2006, intestato alla F.I.G.C.-L.N.D., Comitato Regionale F.V.G.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai sotto elencati documenti e dovrà pervenire alla F.I.G.C.-L.N.D., Comitato Regionale F.V.G. / C.P. 990 \* 34100 Trieste entro e non oltre il

**VENERDI' 3 MARZO 2006**

- dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- eventuale saldo del debito relativo alla stagione precedente 2004/2005;
- scheda informativa (colore gialla ed allegata);
- mod. 6/L.N.D. "Censimento Federale" (allegato);
- dichiarazione onorabilità (allegata).

**N.B.: a breve, il Comitato Regionale provvederà ad inviare ad ogni Società l'estratto conto aggiornato.**

*Tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa con la busta già intestata di colore bianco allegata al presente Comunicato Ufficiale.*

*Si comunica, che il Comitato predisporrà d'ufficio l'effettuazione di gare in anticipo nella giornata del sabato.*

Pubblichiamo di seguito i meccanismi di promozione e retrocessione del Campionato Carnico 2005/2006.

La squadra prima classificata del Campionato di 1° Categoria acquisisce il titolo di **Campione Carnico**.

**RETROCESSIONI DALLA 1° ALLA 2° CATEGORIA**

Vengono retrocesse in 2° Categoria le ultime tre squadre classificate del Campionato di 1° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

**PROMOZIONI IN 1° CATEGORIA DALLA 2° CATEGORIA**

Le squadre prima, seconda e terza classificata del Campionato di 2° Categoria vengono promosse in 1° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

**RETROCESSIONI IN 3° CATEGORIA DALLA 2° CATEGORIA**

Vengono retrocesse in 3° Categoria le ultime tre squadre classificate del Campionato di 2° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

**PROMOZIONI IN 2° CATEGORIA DALLA 3° CATEGORIA**

Le squadre prima, seconda e terza classificata del Campionato di 3° Categoria vengono promosse in 2° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

## **DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE ART. 51 DELLE N.O.I.F.**

Si riportano, qui di seguito, le modalità previste dall'art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: - *dei punti conseguiti negli incontri diretti*; - *a parità di punti della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri*. Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto nell'ordine:

- della differenza fra reti segnate negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

### **4.4) INIZIO CAMPIONATO**

La data d'inizio dei Campionati sarà resa nota su uno dei prossimi C.U.

### **4.5) COMPUTO AMMONIZIONI**

Si invita le società a prendere la dovuta visione del comma 8) dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva.

### **4.6) SQUALIFICA CALCIATORI PER RAGGIUNTO LIMITE DI AMMONIZIONI O SQUALIFICA CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

Questo Comitato intende far presente l'utilità di una attenta lettura dei Comunicati Ufficiali onde evitare spiacevoli inconvenienti dovuti a superficiali controlli dei provvedimenti disciplinari:

Si ritiene opportuno ricordare:

- sul Comunicato Ufficiale verranno pubblicati i nominativi dei calciatori che avranno raggiunto la terza ammonizione o che comunque si porranno in condizione di essere squalificati per aver raggiunto il limite di ammonizioni.

Le Società avranno quindi la possibilità di conoscere anticipatamente se un calciatore "diffidato" sarà squalificato alla successiva ammonizione (con il controllo anche dei rapportini arbitrali di fine gara) e potrà attivarsi, per avere la certezza dell'adozione del provvedimento disciplinare.

E' doveroso ricordare che le squalifiche per somma di ammonizioni o per fatti successi dopo la fine della gara, dovranno essere scontate solo dopo la pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale non essendo soggette ad automatismo.

**In tutti i casi, sia per il Comunicato spedito il mercoledì che per quello eventualmente spedito il venerdì, le decisioni si ritengono conosciute dal giorno di affissione del Comunicato stesso all'albo del Comitato.**

#### **4.7) RAPPORTINI DI FINE GARA**

Si richiama l'attenzione di tutte le società sulla necessità di controllare, alla presenza dell' arbitro il rapportino di fine gara.

Essendo un documento non ufficiale, non può essere invocato a -posteriori- come prova su eventuali discordanze con il referto ufficiale di gara rimesso dall'arbitro al Comitato.

#### **4.8) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARA**

Si ritiene opportuno ricordare alle Società quanto previsto dall'art. 26, punto 2) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che riportiamo qui di seguito:

I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco.

Le richieste in tal senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.**

Si precisa pertanto, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, **la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare**, oppure **l'anticipo o posticipo** ad altra data delle stesse, dovranno essere presentate al **Comitato Locale di Tolmezzo entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno precedente la data fissata per la gara.**

La richiesta per avere accoglimento, **dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società interessate, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara**, la richiesta **potrà pervenire nei tempi citati, dalla sola Società richiedente**, accompagnata **da opportune e valide motivazioni che ne giustificano la variazione.**

***Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno archiviate senza ulteriore comunicazione, il Campionato proseguirà come da programma previsto da calendario ufficiale.***

**Le Società, sono cortesemente invitate a rispettare i calendari, e a prestare particolare attenzione alle variazioni autorizzate dal Comitato Locale scrivente e riportate nel Comunicato Ufficiale.**

**Si comunica sin d'ora onde evitare spiacevoli dinieghi, che non saranno concesse inversioni di campo, se non per comprovate e documentate gravi cause.**

#### **4.9) RECUPERO GARE**

I recuperi di eventuali gare non disputate nelle giornate di calendario o sospese per qualsiasi motivo, **si effettueranno il secondo mercoledì successivo alla data in cui doveva effettuarsi la gara.**

Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non disputate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle **ultime tre giornate**, saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano fissate.

**Il Comitato si riserva, comunque, di apportare modifiche a quanto sopra disposto in presenza di casi particolari.**

#### **4.10) VARIAZIONE DI CALENDARIO O DI ORARIO GARE (ULTIME TRE GIORNATE)**

Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno di DOMENICA ed avranno inizio all'orario ufficiale pomeridiano, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

**Per le stesse giornate il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.**

*Questo Comitato si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla promozione od alla retrocessione.*

Nell'eventualità che si verificassero concomitanze, le società di categoria inferiore dovranno provvedere al reperimento di altro idoneo impianto.

**4.11) DECORENZA VALIDITA' COMUNICATI UFFICIALI**

Trascriviamo qui di seguito l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva:

**Art. 13 – N.O.I.F. – Pubblicazione delle Decisioni**

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

**Art. 17 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni**

... omissis...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice.

... omissis...

**4.12) INDENNIZZI PER RECUPERI INFRASETTIMANALI**

Il Consiglio Direttivo ha stabilito anche per la stagione sportiva 2005/2006 siano previsti indennizzi che saranno riconosciuti alle società (sia ospitante che ospitata) tenute ad effettuare gare di recupero in giornate infrasettimanali feriali con esclusione del sabato.

- Campionato Carnico (3<sup>a</sup> Categoria) € 105,00

Gli importi degli indennizzi saranno ripartiti ed addebitati – in parti uguali – tra tutte le società del Campionato a cui fanno riferimento i recuperi.

**4.13) ART. 60 DELLE N.O.I.F. – IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIUOCO**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 60 delle N.O.I.F. "Impraticabilità del terreno di giuoco".

**PRESENTAZIONE IN CAMPO**

**Il termine di attesa per la presentazione in campo è pari alla durata di un tempo della gara del campionato a cui si fa riferimento.**

Il Comitato, ha facoltà di ridurre il predetto termine dandone però comunicazione sul Comunicato Ufficiale.

**4.14) ART. 61 DELLE N.O.I.F. – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 61 delle N.O.I.F. "Adempimenti preliminari alla gara".

**4.15) ART. 62 DELLE N.O.I.F. – TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE**

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico.

**ART. 62 DELLE N.O.I.F.**

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara (munita di documento di ricevuta attestante la spedizione e/o consegna alla competente Autorità).

#### **4.16) ART. 63 DELLE N.O.I.F. – DIREZIONE DELLE GARE UFFICIALI**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 63 delle N.O.I.F. "Direzione delle gare ufficiali".

#### **4.17) ART. 64 DELLE N.O.I.F. – POTERI E DOVERI DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INIZIO, ALLA PROSECUZIONE OD ALLA INTERRUZIONE DELLA GARA**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 64 delle N.O.I.F. "Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione della gara".

#### **4.18) ART. 65 DELLE N.O.I.F. – ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 65 delle N.O.I.F. "Assistenza agli ufficiali di gara".

#### 4.19) **ART. 66 DELLE N.O.I.F. (COMMA 2, 3, 4, 5) – PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO**

Considerato il Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri già operante contro la violenza negli stadi, sentiamo il dovere di rivolgerci ai Dirigenti delle Società che ospitano le gare interne durante i Campionati e durante le altre manifestazioni ufficiali, affinché si rendano responsabili dell'incolumità dei calciatori, **assicurandosi che le porte o i cancelli di accesso al campo di gioco siano praticamente inaccessibili a tutti coloro i quali non sono iscritti nelle liste formazioni, onde evitare l'ingresso abusivo a persone che potrebbero creare situazioni in contrasto con quanto previsto dalle Norme o rendersi responsabili di violenze nei confronti dei tesserati presenti sui campi, facendo scattare provvedimenti di inaudita gravità, come anche l'arresto dei responsabili di simili azioni.**

**Quindi, cancelli ben chiusi, ingresso vietato a chi non è iscritto in lista e massima allerta anche al termine dell'incontro nei confronti di qualche persona che non abbia capito a quali guai può andare incontro e a quali guai può provocare anche a chi gestisce la manifestazione sportiva.**

\*\*\*\*\*

Si invita le società a prendere la dovuta visione dei comma 2), 3), 4), 5) dell'art. 66 delle N.O.I.F. "Persone ammesse nel recinto di giuoco" e per maggior chiarimento si riporta di seguito quanto trascritto alla pag. 29 del C. U. n. 1/stagione sportiva 2005/2006 della L.N.D. (**già in vs. posse sso**):

omissis .....

Per le gare organizzate in ambito regionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; nei Campionati di cui al punto n. 18 (del Comunicato Ufficiale n. 1/stagione sportiva 2005/2006 della L.N.D), ovvero, in mancanza, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (**FACOLTATIVO**).

**Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.**

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3<sup>a</sup> categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

**Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).**

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

#### **4.20) ART. 67 DELLE N.O.I.F. – ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 67 delle N.O.I.F. "Assenza dell'arbitro designato".

#### **4.21) ART. 69 DELLE N.O.I.F. – REQUISIZIONE DEI CAMPI DI GIUOCO**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 69 delle N.O.I.F. "Requisizione dei campi di gioco".

#### **4.22) ART. 71 DELLE N.O.I.F. – IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori".

**L'identificazione dei calciatori può avvenire:**

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;

#### **4.23) ART. 72 DELLE N.O.I.F. – TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di gioco dei calciatori".

#### **4.24) ART. 73 DELLE N.O.I.F. – COMPORTAMENTO DEI CALCIATORI IN CAMPO**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 73 delle N.O.I.F. "Comportamento dei calciatori in campo".

#### **4.25) ART. 74 DELLE N.O.I.F. – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI**

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 74 delle N.O.I.F. "Sostituzione dei calciatori".

Per ulteriore chiarimento si precisa: nel corso delle gare organizzate dai Comitati provinciali e locali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra **possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate in ambito nazionale, regionale e provinciale, le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina lunga)**

**Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:**

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata – a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco – a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

**4.26) LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Alle gare del Campionato di 3° Categoria, ed alle altre dell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2005/2006 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

**4.27) CAMBIO DELLE MAGLIE**

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia

**La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.**

**4.28) MIGLIORE FORMAZIONE**

**Ogni società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.**

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

**4.29) SEGNATURA E CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIUOCO**

Nel diffidare all'uso indiscriminato di materiali nocivi, si rammenta alle società che le "disposizioni di carattere generale sui campi di giuoco – Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. – Regola 1 delle Regole Giuoco del Calcio", al punto 1) prescrive:

- **"le linee devono essere bianche, tracciate con GESSO o con altro materiale idoneo e non nocivo alle persone e devono avere larghezza massima di 12 cm. e minima di 10 cm."**

Le società e per esse il Presidente sono responsabili della mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra e sono chiamate a rispondere per gli eventuali danni derivanti nel caso di impiego di materiali corrosivi.

- In caso di neve, il terreno può essere segnato con polvere di carbone o con altro materiale visibile, idoneo e non nocivo; in caso di pioggia, se necessario, con segatura.
- Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno, delle porte, del pallone e per tutto quanto di attinenza con il terreno di giuoco non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all'arbitro prima dell'inizio della gara.
- Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto alla presenza del capitano della squadra avversaria, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara e riportandone tutti i particolari nel referto.

**4.30) MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F., la Causa di Forza Maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l'impedimento (verbali pubblici ufficiali: polizia, carabinieri ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.

La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 24, 2° comma, lett. b) – 29 e 32 , 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

**4.31) CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DI ARBITRI E DI ASSISTENTI DELL'ARBITRO**

Si ritiene utile riportare le disposizioni, tuttora in vigore, relative alla consegna delle chiavi dell'autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

“ gli Arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare al Dirigente Responsabile della Società ospitante il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi.

Nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o dell'assistente farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire nel rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione”.

**4.32) TUTELA MEDICO SPORTIVA**

Si riporta, qui di seguito, l'art. n. 43 “TUTELA MEDICO SPORTIVA” delle N.O.I. della F.I.G.C.:

- 1) Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- 2) L'accertamento dell'idoneità generica è richiesto per i calciatori fino a 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica, e nel caso di cui all'art. 34 comma 3) ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
- 3) Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.
- 4) Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle Società ed aggiornate a cura del medico sociale.
- 5) Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, la **SEGRETERIA FEDERALE, la DIVISIONE od il COMITATO** competente, nonché la **SEZIONE MEDICA DEL SETTORE TECNICO**, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
- 6) La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.
- 7) In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 maggio 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

\*\*\*\*\*

Ribadendo che è comunque compito dei tesserati sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità sportiva, che il compito delle società è di tenere agli atti le certificazioni di idoneità e comunicare immediatamente agli appositi enti l'eventuale non idoneità per la revoca del tesseramento.

**4.33) VALORI ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE**

Il Consiglio Federale, ha a suo tempo confermato i seguenti valori medi di illuminazione orizzontale:

- per stadi capacità inferiore a 3.000 spettatori minimo 100 lux
- per stadi da 3.000 a 5.000 spettatori minimo 150 lux

I valori suddetti non riguardano le gare di competizioni Internazionali, sia di società sia di Rappresentative Nazionali, per le quali valgono, invece, valori più elevati, che sono stabiliti dagli Organi Internazionali competenti.

**4.34) AMMENDE PER RINUNCIA**

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I. della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure:

	<u>Campionato di 3^ Categoria</u>	
1^ rinuncia	€	55,00
2^ rinuncia	€	110,00
3^ rinuncia	€	160,00

**Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla conclusione dei Campionati.**

**4.35) TASSE PER RICORSO****- Campionati Regionali**

- Ricorso al Giudice Sportivo € **78,00**
- Ricorso alla Commissione Disciplinare € **130,00**
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria) € **280,00**
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (2^, 3^, 3^ Categoria Under 21, 3^ Categoria Under 18, Calcio a Cinque e Calcio Femminile) € **200,00**
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (Campionati Juniores) € **180,00**
- Ricorso alla Corte Federale € **280,00**
- Ricorso alla Commissione Vertenze Economiche € **130,00**
- Ricorso alla Commissione Tesseramenti € **130,00**

**Per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in € 65,00.**

Ai sensi dell'art. 29, comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva, l'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli interessi ponendole a carico della parte soccombente.

**4.36) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI**

Per la stagione sportiva 2005/2006 sarà consentita a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

**4.37) CLASSIFICA MARCATORI**

Come nelle precedenti stagioni sportive, questo Comitato non dà luogo a compilazione di alcuna classifica marcatori. Pertanto, le classifiche pubblicate sui quotidiani locali, sono di esclusiva formulazione degli stessi, e, quindi eventuali contestazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente alle redazioni sportive dei singoli giornali. **Tale precisazione viene espressa, onde evitare gli spiacevoli comportamenti, tenuti da singoli tesserati e dalle loro rispettive società nelle passate stagioni.**

**5. COPPA CARNIA 2005/2006****5.1) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE DELLA COPPA CARNIA 2004/05****Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva**

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Società</b>	<b>da scontare</b>	<b>C.U.</b>
CESCUTTI CARLO	VELOX P.	2	8
LESTUZZI CHRISTIAN	CAVAZZO	1	61
ZANIER MAURIZIO	NUOVA TARVISIO	1	61
MATIZ DENIS	VELOX P.	1	5
DEL FABBRO MASSIMO	OVARESE	1	8
SANDRI GIULIANO	VELOX P.	1	8
PIDUTTI LUIGINO	CAMPAGNOLA	1	12

**5.2) ISCRIZIONI**

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2005/2006 della Coppa Carnia.

La domanda compilata sul modulo che si allega, deve pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. Via Milano n. 15 \* 34100 TRIESTE entro e non oltre

**VENERDI' 3 MARZO 2006**

corredata dall'assegno circolare non trasferibile pari all'importo di € 105,00 (centocinque//00) e dalla dichiarazione di disponibilità dell'impianto di giuoco, rilasciata dall'ente proprietario.

**5.3) FORMULA DI SVOLGIMENTO**

Da definire.

**5.4) SANZIONI**

I tesserati che anno subito due ammonizioni in gare diverse incorrono in una giornata di squalifica inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.

**6. NOMINA E TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI DI SOCIETA'**

Si reputa pertanto necessario ricordare che le eventuali variazioni all'organigramma dei quadri dirigenziali societari rispetto a quello dichiarato al momento dell'iscrizione ai Campionati, giusto il disposto dell'art. 37 delle N.O.I.F. deve avvenire nel seguente modo:

- l'inserimento o l'avvicendamento di dirigenti eletti nel Consiglio Direttivo deve essere documentato da copia dell'estratto del verbale dell'assemblea dei soci, ratificato dalle firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea stessa;
- le nomine dei collaboratori della gestione sportiva della società devono essere comunicate su carta intestata della società con riferimento alla seduta del Consiglio Direttivo deliberante, firmate dal Presidente della società. Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

In entrambi i casi di cui sopra i dirigenti ed i collaboratori devono sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dei Regolamenti Federali.

In caso di dimissioni le stesse devono essere inviate in copia al Comitato Regionale, sottoscritte dai dirigenti e dai collaboratori dimissionari.

**Tutte le comunicazioni inviate al Comitato Regionale, prive dei suddetti requisiti, saranno annullate ed archiviate senza seguito.**

## **7. PARTECIPAZIONI GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI**

Si fa presente che è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati alla F.I.G.C. (calcio a 11 - maschile - femminile e calcio a 5) organizzare e partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le società o i tesserati inosservanti del divieto sopracitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti. Si ricorda altresì che eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

**Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a tornei non autorizzati.**

## **8. SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI TESSERAMENTO RACCOMANDATA A.R. – POSTA PRIORITARIA**

Si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del trasferimento, ecc.) **dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata A.R. e non a mezzo posta prioritaria.**

Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione – che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza – sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C.

## **9. RINGRAZIAMENTI**

Il Presidente ed i componenti, nell'impossibilità di farlo singolarmente, ringraziano tutte le Società e tutti coloro che hanno voluto esprimere il loro augurio in occasione delle passate festività.

## **ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **1. COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE – GUIDA PER LE SOCIETA' CHE HANNO DIRITTO AL PREMIO DI PREPARAZIONE**

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la guida, redatta dalla Commissione Premi di Preparazione della F.I.G.C., per le Società che hanno diritto al premio di preparazione, stagione sportiva 2005-06.

### **2. PRIMO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI DI SOCIETÀ OPERANTI NELLE SCUOLE**

Nell'ambito del progetto Sport per tutti "Sport Scuola e Territorio" si sono svolti presso i Comitati Provinciali di Udine, Pordenone, Gorizia Trieste e Tolmezzo i primi **Corsi di aggiornamento rivolti ai tecnici di società che operano (o che intendono farlo in futuro) in regime di convenzione con le scuole dislocate sul proprio territorio.**

I corsi della durata di **6 ore** ciascuno sono stati strutturati in due incontri teorico - pratici nel corso dei quali sono state trattate le **tematiche relative alla organizzazione scolastica e alla programmazione didattica.**

Questo l'elenco dei tecnici che hanno partecipato alle lezioni in rappresentanza delle società aderenti :

**Comitato di Udine:**

1.	MICELLI IVAN	AZZURA PREMARIACCO
2.	VENIR GIANFRANCO	VIRTUS CORNO
3.	MARCHIOLI FEDERICO	A.C. MOIMACCO
4.	FLOREANI FABRIZIO	A.S.D. MAIANESE
5.	PITTACOLO FABRIZIO	LATISANA RIC.
6.	GIORGIUTTI CARLO	A.S.D. ANCONA UDINE
7.	ROMAN GIANLUCA	LATISANA RIC.
8.	GAROFALO LORIS	A.S.D. RIVIGNANO
9.	SGUAZZIN FLAVIANO	LATISANA RIC.
10.	COMISSO SANDRO	A.S.D. FULGOR

A questo corso ha partecipato in qualità di uditore il Delegato provinciale per l'Attività Scolastica del Comitato di Cervignano Prof. Maurizio Zanello.

**Comitato di Pordenone:**

11.	BALDI MAURIZIO	S.S.D. SACILESE
12.	PALU' LUCIO	S.S.D. SACILESE
13.	SONEGO LUCA	S.S.D. SACILESE
14.	FADELLI DARIO	S.S.D. SACILESE
15.	GIACOMEL DANIELE	CONDOR
16.	PIN DANIELE	CONDOR
17.	AMBROSIO MICHELE	CONDOR
18.	SANTAROSSA MAURO	CONDOR
19.	BOZZO STEFANO	CONDOR
20.	BOTTOS ALFIO	G.S. VISINALE
21.	LORENZON GIORGIO	G.S. VISINALE
22.	FRANCESCHI MICHELE	SAN ANTONIO
23.	BASSO PATRIZIO	CORDENONS
24.	DE NOBILI FABIO	UNION RORAI
25.	TOMBA CLAUDIO	TORRE

**Comitato di Gorizia:**

26.	AUDAX SANROCCHESE
27.	CORMONS
28.	ITALA SAN MARCO
29.	MONFALCONE
30.	MONFALCONE
31.	SAN CANZIAN
32.	ARIS S. POLO
33.	LUCINICO
34.	PRO ROMANS

I nominativi dei tecnici verranno pubblicati successivamente.

A questo corso ha partecipato in qualità di uditore il Delegato Regionale del Calcio a 5 sig. Sabalino Andrea.

**Comitato di Trieste:**

35.	AMODIO PAOLO	CLUB ALTURA
36.	COLAVECCHIA ENZO	CLUB ALTURA
37.	GRANA' GIUSEPPE	CLUB ALTURA
38.	MARZOCCA MICHELE	CLUB ALTURA
39.	KAUZKI TULLIO	DOMIO
40.	DE STEFANI PAOLO	FANI OLIMPIA
41.	TOMINI GABRIELLA	FANI OLIMPIA
42.	CLARIC LEANDRO	GALLERY
43.	GRANCIERI MASSIMILIANO	MONTUZZA
44.	CECCHI ENRICO	MUGGIA
45.	CATANIA GIUSEPPE	PONZIANA
46.	STOJKOVIC GIORGIO	PRIMORJE
47.	ZUPPIN ROBERTO	PRIMORJE
48.	FRANCO ROBERTO	S. GIOVANNI
49.	STOINI MARCO	S. LUIGI
50.	DOZ GUIDO	S. SERGIO

51.	<b>BORRIELLO GIOVANNI</b>	<b>TRIESTINA</b>
52.	<b>CANCIAN DANILO</b>	<b>TRIESTINA</b>
53.	<b>MONTEROSO LIBERATO</b>	<b>TRIESTINA</b>
54.	<b>SCHIRALDI FRANCESCO</b>	<b>TRIESTINA</b>
55.	<b>RIDOLFI VALTER</b>	<b>VESNA</b>

**Comitato di Tolmezzo:**

56.	<b>NORDIO LUISA</b>	<b>PRIX TOLMEZZO</b>
57.	<b>PALLA FLAVIO</b>	<b>A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA</b>
58.	<b>CANDIDO GINO</b>	<b>A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA</b>

Con la certezza di avere offerto una importante opportunità culturale e formativa si ringraziano le società che hanno aderito favorendo l'intervento dei propri tecnici che hanno così potuto rappresentarle.

Si ringraziano inoltre i Comitati Provinciali per aver messo a disposizione i locali per le lezioni teoriche, i Comuni e le Associazioni Sportive che hanno fornito la concessione in uso delle palestre per le lezioni teorico-pratiche e tutti i relatori che, con impegno e professionalità, hanno strutturato e coordinato le sessioni di lavoro.

### **3. SVINCOLO PER RINUNCIA – ART. 107 DELLE N.O.I.F.**

In base all'art. 107 delle Norme Organizzative Interne Federali ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico si concedono i sottoelencati svincoli al tesseramento annuale, secondo i termini stabiliti:

ANCONA	TARGA FEDERICO	(26.03.1991)	269057
	PURINAN PIETRO	(21.11.1991)	269070
	BORZI' EDOARDO	(01.08.1989)	269065
	PERESSINI ENRICO	(05.02.1989)	269076
	GHISELLI RICCARDO	(01.11.1989)	269082
	QUADRIGLIO GIACOMO	(05.06.1994)	343610
	ZAGO MAX	(22.01.1991)	269048
ASSOSANGIORGINA	PANTALEO MASSIMO	(07.03.1989)	269492
	MONTE ALESSANDRO	(01.05.1990)	269505
	TUSINI ADRIANO	(10.12.1990)	269516
AUDAXSANROCCHESE	BEDON LORENZO	(06.10.1991)	266652
	NAPEA LUCAS	(20.05.1992)	266662
AZZURRA GORIZIA	IURILLI MARTIN	(04.10.1993)	339333
BEARZI	SORANZIO MAURO NICOLAS	(01.07.1992)	270017
BIAUZZO	CATTIVELLO MICHELE	(19.08.1992)	269266
BRUGNERA	BALIHODZIC ISMET	(05.06.1989)	267962
	PALUDET ENRICO	(28.07.1989)	268166
	VERNIER RICCARDO	(12.10.1991)	267451
	ROSOLEN MARCO	(06.06.1992)	268165
	BIASI STEVEN	(16.12.1994)	339979
	MACCAN VINCITORE	(25.04.1991)	267465
BUJESE	BORTOLOTTI SIMONE	(02.06.1994)	345560
CANEVA	CIRILLO GABRIELE	(11.05.1990)	267596
CAVAZZO	FIOR SAMUELE	(15.09.1994)	341973
	SFERRAGATTA PAOLO	(02.02.1994)	341981
	MAINARDIS EDI	(03.10.1994)	341980
	PICCO FABIANO	(14.03.1989)	268281
	MANTINEO MAICOL	(04.05.1990)	268276
	CARGNELUTTI KEVIN	(04.03.1993)	341969
	MAZZOLINI MANUEL	(19.10.1993)	341975
	CUZZI CLAUDIO	(19.01.1991)	268280
	ROMANELLO MARCO	(07.04.1991)	268275
	SILVIOLI MANUEL	(04.03.1993)	341979
	DARIO STEFANO	(22.10.1993)	341967
	PILLININI LINDA	(25.03.1993)	341977
	DELL'ANGELO GIOVANNI	(19.11.1993)	341971

CAPITAN BERTOTTO	CIROI KEVIN	(20.07.1995)	338387
CAVOLANO	SANTAROSSA LUCA	(24.09.1990)	267534
CJARLINS MUZANE	GIUDICI SIMONE	(28.09.1991)	266080
CHIARBOLA	PITACCO SWAN	(13.10.1996)	343491
	PITACCO ARON	(13.10.1996)	343490
CHIAVRIS	SGUAZZERO YONATA	(21.09.1996)	344105
	NOCERINO ANDREA	(11.05.1991)	270208
COMETAZZURRA	GIGANTE MICHELE	(22.08.1995)	345052
	CALLIGARIS MICHAEL	(30.11.1995)	345464
	MAIERO MICHELE	(26.11.1995)	345063
	CAISSUTTI PAOLO	(18.09.1995)	345461
	TURCO FABIO	(19.09.1995)	345472
	ZANIN MASSIMO	(15.05.1995)	345057
CORMOR CALCIO	SIMONIN PIERO	(18.07.1989)	269059
	GUITTO NICHOLAS	(29.11.1992)	269043
	MOROSO GAYE KHADIN	(17.08.1992)	269042
COSTALUNGA	STANICH STEFANO	(02.04.1996)	343056
CUSSIGNACCO	MEROI MATTIA	(09.08.1994)	345893
DOMIO	BUDICIN LUCA	(29.03.1994)	342781
ESPERIA 97	MOROZAN ARTOUR	(03.02.1991)	269887
ESPERIA ANTHARES	NOVAKOVIC BORIS	(17.11.1991)	268671
FIUME VENETO	SCUDELER DEBORAH	(14.05.1995)	341590
FIUMICELLO 2004	BASILE ALBERTO	(03.08.1991)	266317
	CAISSUTI EMANUELE	(13.04.1991)	266308
FUTURO GIOVANI	ASTOLFI EROS	(10.10.1991)	267431
GALLERY DUINO A.	RUSCONI LAURA	(26.08.1995)	342797
GEMONESE	PITARU ALBERT JULIAN	(19.07.1991)	269913
ISONZO	KURUZ JERKOVIC KRISTIAN	(27.11.1996)	339260
ITALA SAN MARCO	NOBILE FEDERICO	(22.09.1991)	266885
	ZANUTTINI LUIGI	(20.12.1993)	338593
JUVENTINA	DE SIMONE DEVID	(05.01.1994)	338931
LESTIZZA	BARILLARI ALESSANDRO	(22.08.1995)	346060
	MARANGONE ISMAELE	(28.12.1995)	344761
LIB. ATL. RIZZI	DE NIPOTI MATTEO	(19.12.1991)	269679
	VERGALE MARCO	(26.02.1990)	269111
	CERETELLI ETTORE	(01.10.1997)	343673
	BARUFFALDI DAVIDE	(11.05.1991)	269112
	VENIER ALESSANDRO	(21.09.1992)	269154
LIBERTAS PASIANO	CATTANO ANTONIA	(23.05.1992)	268192
LIGNANO	FABRIS NICHOLAS	(10.03.1990)	266170
LUCINICO	AMBOLDI MARCO	(02.06.1994)	339145
	MADDALENA BIANCHET DAVIDE	(28.05.1993)	340084
	FRIMPONG FELIX OSEI	(12.10.1993)	340202
	ULDEDAJ KRISTIANO	(15.02.1994)	340070
R.S. MANIAGO	GUTIERREZ GOMEZ JUAN CAMILO	(26.12.1990)	271438
MANZANESE	BAITA JACOPO	(08.10.1991)	269192
	TONIZZO MASSIMO	(18.06.1991)	269190
MOGGESE	MICELLI LUCA	(29.01.1995)	341912
	ZANETTI RUDY	(19.01.1995)	341907
	CIPOLLONE ENRICO	(13.03.1991)	268244
	PAVAN NICOLAS	(15.03.1991)	268242
	GOLLINO ANDREA	(18.04.1990)	268246
	SOPRANO MASSIMO	(07.03.1991)	268243
MOIMACCO	COSZACH FABRIZIO	(14.02.1990)	269302
MONFALCONE	DEPRAT ANDREA	(11.04.1991)	266734
MONTEBELLO DON BOSCO	LOPICCOLO FRANCESCO	(07.04.1996)	346277
MUGGIA	PERLANGELI MARCO	(03.02.1990)	271130
	FIANI GIACOMO	(08.08.1992)	268630

	SUSTERSIC RICCARDO	(23.07.1992)	268638
OVARESE	ROMANIN ANGELO	(13.12.1989)	268212
	DE CRIGNIS SANDRO	(21.01.1989)	268209
	KOSANOVIC NIKOLA	(08.07.1990)	268221
	DE CRIGNIS ENNIO	(11.08.1989)	268207
	BITUSSI PATRICK	(13.04.1990)	268220
	MORASSI SIMONE	(29.11.1989)	268208
	ROTTER GABRIELE	(28.03.1989)	268203
	FANZUTTI ENEA	(27.08.1989)	268206
	POCHERO DANIEL	(11.04.1993)	341822
	DE ANTONI FEDERICO	(02.06.1993)	341813
PAGNACCO	MONTANARO MATTIA	(26.08.1994)	344322
PALAZZOLO	MANIAS ENRICO	(16.12.1991)	266076
PALMANOVA	TOSATTO GABRIELE	(07.05.1989)	269456
	LIVIGNI MARCO	(28.03.1989)	269491
	PILLINO RICCARDO	(25.04.1990)	269942
	EGIDI ALESSIO	(15.12.1989)	269454
	GALLUZZO LUCA	(08.03.1989)	269453
PASIAN DI PRATO	BARUFFALDI MATTEO	(06.09.1989)	269668
PONZIANA	ALTIN ANDREA	(23.12.1991)	268725
	BLASUTTO PIERO	(18.09.1992)	271180
	DALPIANO ANDREA	(22.04.1991)	268711
	MICALI ANDREA	(30.09.1989)	271170
	ZUIANI ANTONIO	(28.03.1991)	268716
PORDENONE CALCIO	DEL SAVIO ALESSANDRO	(09.01.1990)	267381
	FELETTO MATTEO	(23.12.1991)	267378
	CONSOLARO FRANCESCO	(08.05.1991)	269327
PRO FAGNIGOLA	VIAN ANDREA	(29.11.1993)	340287
REAL IMPONZO CADUNEA	PUGNETTI SIOYLI	(23.02.1992)	341856
	SULLI MICHELE	(21.10.1993)	341963
	MAZZORANA RUBENS	(09.09.1994)	341861
	DORIGUZZI BREATTA ARIANNA	(24.04.1994)	341962
ROIANESE	CASTELLAN PIER	(09.02.1992)	271022
RUDA	TOMASIN LUCA	(29.03.1994)	338217
SAN CANZIAN	SUZZI SAMUEL	(30.10.1993)	338848
SAN GIOVANNI	INGENITO LORENZO	(12.07.1991)	268915
SAN LUIGI	PUZZO MATTIA	(24.03.1991)	268829
	SALVETAT LUCA	(08.08.1991)	268839
SANVITese	PIVESSO DIEGO	(22.12.1991)	267842
	TOMMASINI ANDREA	(09.04.1989)	267837
SANT'ANTONIO PORCIA	PRAMPARO ALESSIO	(07.03.1991)	267835
	GIANESINI FABIO	(21.10.1990)	267563
SERENISSIMA PRAD.	ALIMUCAJ KLAJDI	(07.12.1991)	269393
	CUTRINO SIMONE	(15.09.1992)	269862
	TION STEFANO	(15.08.1992)	270071
	ROMERO GALVIS LISANDRO ANTONIO	(13.01.1992)	270522
SPILIMBERGO	NOCERA ELIA	(14.04.1990)	271420
STELLA AZZURRA	TOFFOLETTO LUCA	(21.02.1994)	342012
	MARCHETTI ANDREA	(11.04.1994)	342022
	PASCOLO DANIELE	(15.09.1994)	342015
	BELLINA DAVIDE	(31.10.1993)	342014
	PUGLISI THOMAS	(07.10.1993)	342018
	POLITELLI MARCO	(18.01.1993)	342041
	LONDERO DAVIDE	(25.04.1993)	342024
	GUBIANI DANIELE	(01.04.1993)	342021
	NATALI ANDREA	(06.07.1993)	342040
	BIZI LORENZO	(17.06.1994)	342011
	PASCOLO MATTIA	(18.11.1994)	342017

	TUTI FRANCESCO	(29.08.1994)	342019
	LONDERO GIOVANNI	(16.05.1993)	342023
	DI BERNARDO SIMONE	(14.04.1994)	342010
	MADRASSI ANDREA	(06.08.1994)	342042
	TEMPORAL FEDERICO	(27.08.1993)	342016
	FRANZ DAVIDE	(04.04.1994)	342013
TERZO	FRANZOT FEDERICO	(19.05.1995)	338306
	NOCENT SAMUELE	(03.04.1995)	338304
	SPAGNUL FRANCESCO	(29.12.1995)	338305
TIMAUCLEULIS	DI CENTA ALESSIO	(11.09.1989)	268283
	DEL LINZ JACOPO	(29.09.1989)	268286
	ROVERE FEDERICO	(15.07.1994)	341949
TORVISCOSA	VEHABOVIC DZAFER	(31.08.1991)	266352
TRIESTE CALCIO	TENTOR MATTIA	(25.04.1990)	268862
TRIESTINA CALCIO	LIZZUL ALESSIO	(28.03.1992)	268706
	DALLE ASTE LUCA	(08.04.1992)	268705
	MOROSO EDOARDO	(24.10.1992)	268855
	BANDI ERIK	(10.01.1992)	271021
	ZACCHIGNA DAVIDE	(25.05.1992)	268707
	DOLSI DENIS	(17.02.1993)	342682
	FACCO THARISH	(06.01.1994)	342970
	BETTOSO MICHELE	(17.08.1995)	342673
	CIAVE DANIEL	(22.07.1997)	342999
UDINESE CALCIO	PALLAVICINI GIACOMO	(11.01.1992)	269699
VERZEGNIS	DI VICO ERIK	(18.09.1991)	268293
	D'ORLANDO MICHELE	(26.06.1991)	268292
	VALLE PAOLO	(24.05.1991)	268294
	CAUFIN THOMAS	(22.03.1990)	268295
	BONORA DANILLO	(19.02.1991)	268297
	IACONISSI MATTIA	(02.10.1991)	268299
	SALZANO JOI	(22.09.1991)	268305
	MAZZOCOLI SIMONE	(21.06.1991)	268300
VILLA	BRAIDIC SONNY	(12.09.1990)	268320
	AGOSTINIS NICOLAS	(28.02.1993)	341845
	FACHIN ERIK	(11.02.1995)	341844
	COZZI MARCO	(27.01.1994)	342106
VIRTUS CORNO	MAESTRUTTI FILIPPO	(13.06.1997)	345743
	CELANTE SIMONE	(04.10.1991)	266479
	ANTONUTTI MARCO	(27.03.1989)	266495
	DEL FABBRO LODOVICO	(05.12.1991)	266508

#### **4. TUTELA SANITARIA**

Ai sensi delle disposizioni di legge in materia di certificazione per la pratica sportiva agonistica e non, si invitano tutti i Presidenti delle società, che svolgono attività di Settore Giovanile (allievi, giovanissimi, esordienti, pulcini, piccoli amici), a compilare una dichiarazione (l'apposito modello verrà inviato per il tramite dei Comitati Provinciali) attestante che tutti i tesserati della propria società sono stati sottoposti a visita medica per l'attività agonistica (dal compimento del 12° anno di età) e per l'attività non agonistica (dai 6 ai 12 anni).

Il modello debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Presidente dovrà essere restituito – in originale – a stretto giro di posta al Comitato Provinciale di competenza.

#### **5. LIMITI DI ETÀ**

- **PICCOLI AMICI:** possono prendere parte all'attività i bambini e le bambine di età compresa fra i 6 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni anagraficamente non compiuti. Si precisa che l'allievo/a, che durante la stagione sportiva compie l'8 anno di età, può essere utilizzato nella Categoria Pulcini, solo dopo che si sia provveduto al regolare tesseramento annuale (cartellino

verde). Diversamente il bambino/a può continuare la stagione sportiva svolgendo l'attività PICCOLI AMICI di cui è stata già prevista la copertura assicurativa.

- **CATEGORIA PULCINI** (a sette calciatori/trici)  
Possono prendere parte all'attività i bambini e le bambine nati dal 1.1.1995 e che abbiano comunque compiuto l'ottavo anno di età.
- **CATEGORIA ESORDIENTI 1991 a campo ridotto (a undici calciatori/trici)**  
Possono prendere parte all'attività i bambini e le bambine nati dal 1.1.1994 e che abbiano comunque compiuto il decimo anno di età.
- **CATEGORIA GIOVANISSIMI**  
Possono prendere parte all'attività giovanissimi i nati dal 1.1.1991 e che abbiano comunque compiuto il dodicesimo anno di età.  
  
Partecipazione ragazze - categoria giovanissimi  
Per le bambine, anche nella stagione sportiva 2005-2006, viene concessa la possibilità di partecipare al campionato Giovanissimi con squadre composte da ragazzi e ragazze. Tale eventualità rientra nella prospettiva tecnico-didattica di assicurare un percorso formativo lineare, cioè senza interruzioni, alle bambine che vogliono giocare al calcio.
- **CATEGORIA GIOVANISSIMI FASCIA "B"**  
Possono prendere parte all'attività giovanissimi fascia "B" i nati dal 1.1.1992 (età minima 12 anni compiuti)
- **CATEGORIA ALLIEVI**  
Possono prendere parte all'attività allievi i nati dal 1.1.1989 e che abbiano comunque compiuto il quattordicesimo anno di età.

## **6. NORME GENERALI PER LE ISCRIZIONI E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Le richieste di partecipazione ai vari campionati (giovanissimi) e tornei (pulcini) a livello regionale, provinciale e locale vanno formulate compilando accuratamente in ogni loro parte, a macchina, le domande predisposte dal Comitato Regionale, di differente colore a seconda della categoria: giovanissimi: verde; pulcini: azzurro (vedi stampati allegati).

A tali formulari vanno allegati:

- a) **assegno circolare UNICO non trasferibile intestato a: F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - TRIESTE (in caso contrario verranno, necessariamente, restituiti perché non riscuotibili)**, per gli importi previsti:
  - €25,00 tassa affiliazione/adesione;
  - €4,00 tessera accompagnatori ufficiali per ogni squadra iscritta;
  - Eventuale saldo passivo (importo senza il segno meno davanti); il saldo passivo dovrà essere versato, unitamente agli altri importi, all'atto dell'iscrizioni a scampo della non ammissione ai campionati giovanili;
  - Deposito cauzionale di €230,00 per le società "pure".
- b) **l'elenco, in duplice copia, dei componenti il consiglio direttivo della società.**
- c) **la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco delle società partecipanti ai campionati;**
- d) **il modello per il censimento della Scuola di Calcio o Centro Calcistico.**

## **7. ONERI FINANZIARI ATTIVITA' GIOVANILE**

Si trascrivono di seguito gli oneri finanziari stabiliti dalla F.I.G.C. – Roma con C.U. 227/A del 15 giugno 2005 inerenti la stagione sportiva 2005-2006:

### **a. TASSA DI AFFILIAZIONE (art. 15/2 NOIF)**

-per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

€ 15,00

**b. TASSA ANNUALE DI ADESIONE AL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA**

-per le società federali € 25,00

**c. TASSA PER RICORSI – Settore Giov. Scol.**

-ricorsi ai Giudici Sportivi € 52,00

-ricorsi ai Giudici Sportivi di 2° grado € 62,00

-ricorsi alla Commissione d'Appello Federale (CAF) od alle Commissioni Disciplinari dei Tornei Nazionali € 180,00

-ricorsi alla Corte Federale € 180,00

-ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) € 78,00

-ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.) avverso decisioni della Commissione Premi di preparazione € 78,00

NOTA: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in € 31,00

**d. TASSE DI TESSERAMENTO**

-Calciatori "giovani" – Pulcini ed Esordienti Cartellino verde annuale € 7,50

-Calciatori "giovani" – Giovanissimi ed Allievi Cartellino giallo annuale € 12,50

-Calciatori "giovani" - Esordienti e Giovanissimi Cartellino azzurro biennale € 24,50

(comprensivi di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)

**e. ALTRI ONERI FINANZIARI:**

-tassa tessere impersonali per dirigenti accompagnatori € 4,00

-certificato assicurativo "piccoli amici" € 2,00

-assicurazione obbligatoria dirigenti di società € 9,50

... omissis...

**8. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2005/2006****8.1) TERMINE ISCRIZIONE**

Si ricorda alle società che la domanda di iscrizione dovrà pervenire al **Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C. – S.G.S. / C.P. 520 \* 34122 TRIESTE**, entro e non oltre

**VENERDI' 3 MARZO 2006**

**9. TORNEO PULCINI 2005/2006****9.1) TERMINE ISCRIZIONE**

Si ricorda alle società che la domanda di iscrizione dovrà pervenire al **Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C. – S.G.S. / C.P. 520 \* 34122 TRIESTE**, entro e non oltre

**VENERDI' 3 MARZO 2006**

Publicato ed affisso all'albo in Tolmezzo il 19 gennaio 2006.

Il Presidente  
-p.i. Emidio Zanier-